

- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante designato" (co. 4, 5 e 6).

Il co. 7 di tale articolo ha stabilito che le citate disposizioni "si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19".

26.1 PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA

Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15.10.2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei "termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1" al decreto medesimo (art. 1 co. 3). Tra queste non si ritrova l'art. 106 del DL 18/2020, ma l'art. 73 del medesimo DL, il cui co. 4 stabilisce che le associazioni, le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

26.2 DIFFERENTI RICOSTRUZIONI IN ESITO AL DL 83/2020

Tale dato normativo ha comportato l'insorgere di due differenti interpretazioni.

Una prima ricostruzione ha ritenuto che, fino al 15.10.2020, per le assemblee sarebbe possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in applicazione dell'art. 73 co. 4 del DL 18/2020.

Così ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non sarebbe possibile utilizzare la normativa dell'art. 106 del DL 18/2020 non riprodotta nell'art. 73 co. 4 del medesimo DL (come accade per le sole adunanze in videoconferenza), con la conseguenza che non vi sarebbe, in ogni caso, la possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni, di votare in via elettronica o per corrispondenza e di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.

È stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee – contemplate nell'art. 73 co. 4 del DL 18/2020 – potrebbero essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli di amministrazione; la limitazione alla "videoconferenza", inoltre, potrebbe non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.

Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato co. 7 dell'art. 106 del DL 18/2020, sarebbe possibile un'interpretazione estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell'intero contenuto del medesimo articolo.

26.3 SOLUZIONE ACCOLTA DAL DL 104/2020

A fronte di tali dubbi interpretativi, l'art. 71 del DL 104/2020 ha stabilito che "alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

Tale previsione, da un lato, propone una soluzione differente rispetto a quelle prima ipotizzate, dall'altro, allo stato, appare priva di adeguato coordinamento normativo.

Quanto al primo profilo, si esclude, implicitamente, la perdurante vigenza dell'intero contenuto dell'art. 106 del DL 18/2020, ma non si applica l'art. 73 co. 4 del DL 18/2020, bensì si delimitano le

STUDIO COMINETTI E ASSOCIATI

Dott. Rag. Stefano Cominetti - Dott.ssa Federica Palmonari - Dott.ssa Emanuela Macri

disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a quelle contemplate nei co. 2 - 6, con esclusione, in particolare, della possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quanto al secondo profilo, invece, si lascia nell'ombra la correlazione tra la nuova previsione ed il certamente vigente art. 73 co. 4 del DL 18/2020.

Cordiali saluti,

Dott. Stefano Cominetti